



CITTÀ DI VELLETRI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - Tel. 06.961581

www.comune.velletri.rm.it

UFFICIO GESTIONE E CONTROLLO SERVIZI AMBIENTALI

**FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE FINALIZZATO AL
CONTRASTO DEL FENOMENO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI E SERVIZI CONNESSI
ALL'UTILIZZO E ALLA GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE**

CUP I19D18000130007

SmartCIG Z912FB61EA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della *“Fornitura di un sistema di videosorveglianza mobile finalizzato al contrasto del fenomeno di abbandono dei rifiuti”*, nel rispetto dei principi del Piano di Azione per la sostenibilità dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 e del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio nonché dei relativi C.A.M. pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.03.2014.

Pertanto, formano oggetto dell'Appalto:

1. **fornitura** di due sistemi di videosorveglianza mobile;
2. **servizi connessi all'utilizzo e alla gestione della strumentazione**, comprendenti:
 - **servizio di verifica e ripristino della funzionalità** dei sistemi hardware e software, per la durata di almeno 24 mesi;
 - **servizio di assistenza** nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza mobile, per la durata di almeno 24 mesi compresi eventuali aggiornamenti del software;
 - **servizio di avvio all'utilizzo** dei sistemi di videosorveglianza mobile riservato al personale addetto.

ART. 2 - FINALITÀ DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è l'acquisizione di strumenti idonei al monitoraggio del territorio al fine di contrastare in maniera efficace il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

A tal fine si prevede quindi di incrementare l'attuale sistema di video sorveglianza, costituito da circa 80 telecamere di cui n. 42 telecamere installate in punti strategici all'interno del centro abitato che consentono il monitoraggio da parte della Polizia locale, mediante l'utilizzo di videocamere trappola, azionate da sensori di movimento o sistemi più evoluti, al fine di poter monitorare siti interessati da particolari situazioni di criticità legate all'abbandono dei rifiuti in zone periferiche del territorio comunale nonché parchi e giardini pubblici, nei quali il ricorso a video camere fisse risulta non praticabile o comunque particolarmente oneroso.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

L'importo a base gara è stabilito in € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA al 22% per complessivi € 12.200,00 (dodicimiladuecento/00) di cui:

1. € 7.704,92 (euro settemilasettecentoquattro/92), oltre IVA al 22%, per l'acquisizione delle strumentazioni;
2. € 2.295,08 (euro duemiladuecentonovantacinque/08) oltre IVA al 22% per i servizi connessi alla gestione della fornitura.

Il corrispettivo di cui al precedente punto 1., previsto per la fornitura dei due sistemi di videosorveglianza , sarà erogato al termine della fase di collaudo della fornitura.

Il corrispettivo di cui al precedente punto 2 sarà erogato anch'esso al termine della fase di collaudo fermo restando l'obbligo di garantire il servizio di verifica e ripristino della funzionalità e il servizio di assistenza, con le modalità e per i tempi specificati al successivo art. 4 ed eventuali condizioni migliorative offerte.

Il contratto sarà stipulato nelle forme e nei modi previsti dall'art. 32 comma 14 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 4 – CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DELLA FORNITURA

Le videocamere mobili dovranno essere dotate di caratteristiche tecniche minime come di seguito riportate.

Principali caratteristiche tecniche

Sistema di videosorveglianza mobile e di utilizzo flessibile che consenta l'ottimizzazione del posizionamento nel tempo mediante la funzione di puntamento in tempo reale.

E' richiesto che suddetta strumentazione consenta il rilevamento in automatico di oggetti abbandonati sull'area soggetta a registrazione video, con conseguente generazione di alert in corrispondenza dell'episodio di abbandono in modo tale che da ottimizzare al massimo i tempi di ricerca delle infrazioni da parte degli operatori.

La strumentazione deve essere gestibile sia in locale, con la possibilità, attraverso collegamento WiFi integrato e apposita app sviluppata sia per sistemi Android che iOS, di visualizzare sul posto l'inquadratura e configurarla al meglio per ottenere la migliore visualizzazione, che da remoto mediante pc e/o smartphone e apposito software di gestione dedicato. Il sistema deve inoltre essere integrabile con la videosorveglianza già in uso presso il Comune di Velletri.

La strumentazione dovrà essere dotata di ottica grandangolare con capacità di visione sia diurna che notturna.

La strumentazione dovrà essere completa di struttura per ancoraggio antifurto, resistente all'acqua e facilmente mimetizzabile. Non dovrà essere necessaria, per il suo utilizzo, l'esistenza di un supporto fisico a cui agganciarla.

Si prediligeranno sistemi che consentano modalità di installazione atte a rendere difficile la localizzazione dell'apparecchio in modo da scoraggiare furti e vandalismo sulle apparecchiature, fermo l'utilizzo di siffatta strumentazione in conformità a quanto previsto nel provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 e ss.mm.ii..

Verifica e ripristino della funzionalità e servizio di assistenza

Il costo della fornitura dovrà comprendere il servizio di verifica e ripristino delle funzionalità della strumentazione, sia in condizioni ordinarie che straordinarie, per la durata di almeno 24 mesi.

Il servizio deve comprendere gli interventi sostitutivi, di riparazione hardware e software e/o di ripristino di ogni funzione; suddetti interventi dovranno essere effettuati come di seguito specificato:

- per le riparazioni hardware, entro un massimo di 48 ore dal ricevimento della comunicazione da parte del Committente, il fornitore dovrà provvedere a ritirare a proprie cure e spese la strumentazione guasta fornendo una "videocamera di cortesia" che rimarrà nella disponibilità della Stazione Appaltante finché non sia risolto il guasto e restituita la videocamera sottoposta a riparazione;
- per gli interventi al sistema software, entro un massimo di 6 ore dal ricevimento della comunicazione da parte del Committente.

Si dovrà inoltre garantire per lo stesso periodo un servizio di assistenza, anche a distanza, per il superamento di difficoltà operative che dovessero presentarsi nel corso dell'utilizzo della strumentazione.

Servizio di avvio all'utilizzo

La ditta fornitrice dovrà rendere il personale della Stazione Appaltante autonomo nell'utilizzo ordinario della strumentazione; a tal fine dovrà organizzare un congruo numero di incontri da tenersi prioritariamente in presenza eventualmente da completare con sessioni da remoto.

Pur lasciando al fornitore la possibilità di prevedere il numero di ore ritenuto più adatto per lo svolgimento del servizio descritto, si specifica che lo stesso si considererà correttamente reso solo se sarà organizzato e svolto in modo da rendere gli operatori autonomi nell'installare la strumentazione, monitorarne il funzionamento, estrapolare i dati utili alla finalità con la quale la stessa viene acquistata, ossia identificare i soggetti che abbandonano rifiuti.

Solo al termine di tale servizio, della cui esecuzione verrà dato atto in apposito verbale, la strumentazione sarà effettivamente messa in esercizio. Dalla data di suddetto verbale partirà il periodo di validità del servizio di verifica e ripristino della funzionalità e del servizio di assistenza.

ART. 5 – LUOGHI, TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

Il fornitore dovrà consegnare le video camere mobili a propria cura e spese entro un massimo di 20 (venti) giorni solari e consecutivi, o termine migliorativo proposto dal concorrente, dal ricevimento dell'ordine. La data di consegna della fornitura dovrà essere comunicata al RUP a mezzo PEC con un preavviso minimo di 2 (due) giorni lavorativi.

La consegna/accettazione dovrà risultare da apposito verbale, con controllo visivo della perfetta condizione di efficienza delle stesse; a titolo esemplificativo e non esaustivo, tale controllo dovrà riguardare la verifica di assenza di danni visibili e dotazione di tutte le caratteristiche richieste come prescritto nel presente capitolato e dichiarate nell'offerta, nonché dalle norme di legge. Il verbale di consegna/accettazione sarà redatto e sottoscritto dal RUP, per la stazione Appaltante, e dal personale della Ditta incaricato alla consegna. Qualora si dovessero rilevare differenze e anomalie rispetto a quanto sopra indicato, il fornitore provvederà a rimuovere le stesse.

Inoltre dovranno essere consegnati, contestualmente alla fornitura, anche il manuale d'uso e manutenzione e tutto ciò che sia necessario per una corretta gestione.

La fornitura delle videocamere mobili dovrà essere oggetto di rilascio del verbale di regolare fornitura, che dovrà essere redatto presso la sede dell'Amministrazione comunale.

Successivamente alla consegna/accettazione, e comunque non oltre i 10 (dieci) giorni solari e consecutivi (o termine migliorativo proposto dal concorrente), si dovrà procedere al collaudo della fornitura, che si riterrà positivo solo a seguito di verifica della piena funzionalità della stessa, secondo le specifiche tecniche minime richieste dalla Stazione Appaltante nonché di quelle aggiuntive offerte in sede di gara. Dell'avvenuto collaudo verrà dato atto in apposito verbale.

Suddetta verifica di piena funzionalità potrà coincidere con una demo al termine del servizio di avvio all'utilizzo.

ART. 6 – GARANZIE RELATIVE ALLA FORNITURA

La fornitura, **intendendo l'intero sistema hardware e software oggetto della fornitura**, dovrà risultare esente da ogni inconveniente ed assicurare sempre la perfetta conformità alle garanzie di funzionalità garantite in offerta.

La garanzia di cui sopra dovrà avere durata di almeno 24 mesi. Il periodo di garanzia decorre dalla data del verbale di collaudo di cui al precedente art. 5. Per tutto il periodo di garanzia il fornitore dovrà provvedere gratuitamente alla riparazione o sostituzione dei prodotti che rivelino guasti o anomalie di funzionamento, sia rispetto alle parti hardware che software.

Il fornitore è pertanto obbligato entro tale periodo ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, le imperfezioni o le difformità riscontrate all'atto della consegna ovvero all'atto dell'utilizzo degli operatori e a sostituire le attrezzature in cui si siano riscontrati risultati non conformi o non idonei.

Parimenti il fornitore dovrà provvedere all'aggiornamento dei software di gestione, ove necessario.

Stante la particolarità della fornitura, l'emissione del verbale di collaudo non solleva la ditta fornitrice dalle responsabilità in ordine alle garanzie del sistema fornito, non potendo, in tale fase, verificare approfonditamente la fornitura e certificare il rispetto delle condizioni generali del contratto.

Si specifica fin d'ora, quindi, che, ai fini dello svincolo della polizza di cui al successivo art. 13, si farà riferimento alla data di scadenza della garanzia di cui al presente articolo.

ART. 7 – PENALI

In caso di ritardo nell'effettuazione della consegna rispetto ai termini e modalità fissati dall'ordine e dichiarati nell'offerta, salvi casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato, sarà applicata una penale giornaliera pari a 1‰ dell'importo contrattuale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale d'importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART.8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il fornitore ha l'obbligo di rispettare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute degli addetti alla fornitura di cui al presente Capitolato.

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico della ditta aggiudicataria che è obbligata a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità conseguente.

La ditta dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di Legge previsti nei confronti dei lavoratori.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da essa dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

ART. 9 - PREZZI, MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTI

Il corrispettivo economico dovuto all'Affidatario, a fronte della fornitura resa, così come descritta nel presente Capitolato e nella documentazione tecnica a corredo dell'offerta, sarà quello offerto in sede di gara.

Il corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria si intenderà comprensivo di tutti gli oneri che la stessa prevede di sostenere in base a calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio e, quindi, indipendentemente da qualsiasi eventualità sfavorevole (economica, valutaria, commerciale, fiscale, etc.) che possa verificarsi.

Tale corrispettivo si intenderà, inoltre, comprensivo di ogni e qualsiasi onere connesso all'impiego del personale (assicurazioni, infortuni e tutti gli altri oneri previsti da leggi, regolamenti o contratti), all'espletamento della fornitura e dei servizi connessi.

Pertanto, i concorrenti dovranno tenere conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le condizioni contrattuali indicate nel presente capitolato e di tutti gli oneri connessi alla fornitura, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione. Dovranno tenere conto, altresì, della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire o potrebbero influire sia sulla fornitura che sulla determinazione del corrispettivo offerto.

In ogni caso la revisione dei prezzi non è ammessa e si esclude espressamente la facoltà che la ditta aggiudicataria possa richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

La residua alea, pertanto, è da intendersi riconducibile al normale rischio imprenditoriale.

L'affidatario provvederà ad emettere fattura di importo pari al corrispettivo della fornitura resa entro 30 (giorni) dalla data del certificato di collaudo di cui all'art. 6 del presente Capitolato.

La fattura dovrà riportare il codice CIG identificativo dell'affidamento.

Nel caso in cui il Comune rilevi errori o imprecisioni sulla fatturazione, prima del pagamento della stessa, il termine di pagamento si intenderà sospeso sino alle controdeduzioni che verranno fornite dall'Affidatario. Se tali errori o imprecisioni fossero rilevati dopo il pagamento della fattura il Comune provvederà a contestare tale irregolarità all'Affidatario che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 (venti) giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data della contestazione.

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di trasmissione della stessa alla Stazione appaltante, attestata da protocollo dell'Ente.

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie, relative a conto dedicato ai pagamenti della Pubblica Amministrazione rese note dall'Affidatario.

Antecedentemente all'effettuazione del pagamento della fornitura, la stazione appaltante verifica d'ufficio la regolarità contributiva dell'Affidatario mediante richiesta di emanazione di un DURC (documento unico di regolarità contributiva) e, sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e seguenti del codice civile.

ART. 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario, preso atto che il presente affidamento è contraddistinto dalla assegnazione del codice CIG, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente affidamento verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati dall'Affidatario alle commesse pubbliche.

Il Comune di Velletri effettuerà, pertanto, le disposizioni sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi verranno comunicati alla Stazione Appaltante dall'Affidatario nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

Si evidenzia che il Comune di Velletri è Ente soggetto al disposto di cui all'art. 17 del D.P.R. n° 633/72 (split payment).

ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso subappalto.

E' altresì vietata la cessione parziale o totale del contratto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento dell'intera cauzione definitiva.

ART. 12 – GARANZIE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA

L'offerta è corredata da una **garanzia provvisoria** con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'esecuzione della fornitura, l'Affidatario è obbligato a prestare **garanzia definitiva** con le modalità indicate all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva dovrà essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, da parte del Comune di Velletri, e deve prevedere espressamente la rinuncia del debitore e del garante a qualsiasi preventiva eccezione, ivi compresa quella di compensazione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ove ne ricorrano le condizioni di legge.

La garanzia definitiva è escussa totalmente in tutti i casi di risoluzione del contratto previsti dal presente capitolato o dal contratto. Essa è altresì escussa totalmente nel caso di recesso.

In tutti i casi di escussione della garanzia definitiva dovuti a risoluzione del contratto o da recesso, il Comune è esentato dalla dimostrazione del danno subito. È in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. La polizza mediante la quale è prestata la garanzia definitiva deve avere come unico soggetto garantito il Comune e quale unico oggetto le forniture rese dall'Affidatario in forza del contratto cui il presente capitolato è riferito.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto e può essere svincolata solo successivamente al termine del periodo previsto per il servizio di verifica e ripristino della funzionalità e per il servizio di assistenza e assistenza pari ad almeno 24 mesi.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell'art. 108 - comma 3 - del D. Lgs. n. 50/2016, si considerano a titolo esemplificativo grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

1. frode nell'esecuzione della fornitura;
2. cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra la Ditta aggiudicataria;
3. inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto e/o del R.U.P.;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
5. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
6. perdita, da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura affidata, quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7. applicazione di penali per un importo complessivo che ecceda il limite del 10% dell'importo del contratto;
8. qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia, ovvero il Prefetto fornisca informazioni dal valore interdittivo.

Sono dovuti dall'Affidatario i danni subiti dal Comune in seguito alla risoluzione del contratto.

ART. 14 - RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21 sexies della legge 241/90, il Comune può recedere dal contratto:

- a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b) laddove l'Affidatario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Il recesso di cui alla lettera b) del precedente comma determina l'escussione integrale della garanzia definitiva.

Il Comune ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il recesso è comunicato da parte del Comune con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.

ART. 15 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

ART. 16 - CLAUSOLE DELL'IMPRESA

Non saranno ritenute operanti eventuali condizioni generali commerciali, di vendita e/o di effettuazione di servizi in uso all'Affidatario e non proposte in sede di gara.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, sarà competente in via esclusiva il Foro di Velletri.

Per l'appalto cui il presente capitolato si riferisce è esclusa la competenza arbitrale.

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, varranno le norme del Diritto Comune.